

Data Stampa 0006901

Data Stampa 0006901

Tassa sulla CO₂ ai confini: l'Ue prova l'estensione

Il Cbam, la «tassa sulla CO₂ alle frontiere», sta per compiere il suo primo anno di operatività. Ma già la Ue spinge per rafforzare il prelievo sui beni inquinanti.

Sabrina Ferrazzi — a pag. 8

Tassa sulla CO₂ alle frontiere: la Ue prova l'estensione

Importazioni. Bruxelles vuole allargare il prelievo sui prodotti inquinanti extra-unionali (Cbam) ai beni downstream come elettrodomestici e auto

Altre macrocategorie in vista: tra i candidati i settori del vetro, ceramica, plastica, chimica e petrolchimica

2026
La partenza

Il Cbam è operativo ufficialmente dal 1° gennaio 2026, dopo un periodo transitorio avviato nell'ultimo trimestre 2023.

50%
I certificati

Dal 2027, a fine trimestre, occorre detenere sul conto Cbam certificati pari almeno al 50% delle emissioni maturate

50
Tonnellate esenti

Chi supera le 50 tonnellate annue di importazioni di beni Cbam deve richiedere lo status di dichiarante autorizzato.

Pagina a cura di
Sabrina Ferrazzi

Il Carbon border adjustment mechanism (Cbam), la «tassa sulla CO₂ alle frontiere» concepita per garantire la concorrenza tra produttori europei ed extra-Ue in vista della riforma del sistema Ets-Emission trading system (mercato delle emissioni nocive), sta attraversando il suo primo anno di operatività.

Si tratta di un anno complesso, partito ufficialmente il 1° gennaio con tanti tasselli mancanti che – solo in questi ultimi mesi del 2026 – si stanno componendo per arrivare a definire il framework complessivo nelle prossime settimane (14 linee guida pubblicate a fine agosto, il registro che inizia a prendere forma, i verificatori ac-

creditati disponibili solo da settembre, una serie di regolamenti ancora mancanti, e via dicendo). Ciò nonostante, già si discute di un'estensione.

Bilanciare il mercato

La nuova risorsa propria della Ue mira ad applicare alle importazioni un prelievo parametrato al costo incrementale che i produttori europei di beni «inquinanti» a rischio delocalizzazione dovranno sostenere nei prossimi anni, data la graduale eliminazione delle quote gratuite di cui hanno beneficiato fino al 2025 compreso.

Se, quindi, i produttori europei stanno pagando (e pagheranno) sempre di più per produrre beni «inquinanti», diventa essenziale introdurre – in parallelo – un prelievo equivalente per i produttori extra-unionali che vogliono acce-

dere al nostro mercato: ecco, appunto, il Cbam.

Il periodo transitorio, avviato nell'ultimo trimestre del 2023 e conclusosi a fine 2025, è stato il banco di prova del sistema: ha consentito di fare i conti con la misura, metabolizzarne gli impatti ma, soprattutto, di valutarne l'efficacia, mettendone a fuoco criticità applicative e vantaggi.



La strada del rafforzamento

Nella fase iniziale diversi osservatori unionali avevano guardato al meccanismo con diffidenza, a fronte dell'evidente impatto e complessità di gestione. In questa scia, seppur favorevole al meccanismo, anche il report Draghi del settembre 2024 («Il futuro della competitività Europea»), che invitava a valutarne l'adozione con attenzione.

Oggi, invece, si invoca il rafforzamento del meccanismo, nella convinzione che esso possa rappresentare un'utile tutela delle imprese europee. Anche se non mancano voci preoccupate per i possibili rincari.

Le pressioni emerse negli ultimi mesi si inseriscono in questa dinamica, sfociata nel voto del Parlamento Ue dello scorso 15 settembre, dal quale esce rafforzata la traiettoria di riforma tracciata dalla Commissione.

Tra i punti più significativi figurano: il potenziamento delle misure antielusive, il superamento dell'ipotesi di sospensione del meccanismo (tema affiorato nei mesi estivi in riferimento ai fertilizzanti), la previsione

di strumenti di accompagnamento per i Paesi emergenti e un rafforzamento massiccio rispetto a controlli.

I prodotti downstream

Prende corpo, soprattutto, quello che a buon titolo può essere definito il Cbam 2.0, vale a dire l'estensione del prelievo ai cosiddetti prodotti downstream. Si tratta di oltre 400 prodotti identificati dalla Commissione e dal Parlamento e che, al momento dell'importazione, verrebbero colpiti dalla "tassa sulla CO₂" a partire dal 1° gennaio 2028.

La volontà è di applicare il prelievo a prodotti realizzati a partire da materie prime e componenti afferenti alle macrocategorie già sottoposte a Cbam (con particolare riferimento ad acciaio, ferro, alluminio e ghisa), che si ritiene necessario includere ora nel perimetro di applicazione per coerenza ed esigenza di tutela del mercato interno. Si parla di elettrodomestici, automobili e componentistica per auto, trasformatori, alcune componenti di arredo, eccetera, che sconterebbero, all'importazione, un prelievo commisurato

alla quantità di macrocategorie Cbam già incluse.

Più macrocategorie

Tra le pieghe della riforma inizia a prendere forma anche la possibile estensione del perimetro Cbam in termini di macrocategorie. Il perimetro attuale, tracciato nel 2023, riguarda cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità.

L'estensione ad altre macrocategorie Ets è da sempre tra gli obiettivi di lungo corso del legislatore unionale. Tra i candidati rientrano i settori del vetro, ceramica, plastica e – in base alla lettura degli emendamenti proposti dal Parlamento e pubblicati lo scorso 15 settembre – i prodotti chimici e petrolchimici.

La svolta del Regno Unito

Nel frattempo, anche il Regno Unito si prepara a introdurre dal 2027 un proprio Cbam. È un segnale importante: il modello europeo non resta isolato, ma tende a proiettarsi anche in altri ordinamenti, con effetti destinati a incidere sulle scelte di filiera e sulle strategie di approvvigionamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempi e obblighi per i diversi soggetti

1

IMPORTATORI UE

Da inizio **2026**, analisi d'impatto e confronto con i propri fornitori per verificare la disponibilità del produttore al rilascio delle certificazioni. Per chi sosterrà il costo Cbam, accantonamento in bilancio a copertura.

Dal **31 marzo 2026**, monitoraggio della soglia di esenzione (50 tonnellate). In vista del superamento, richiesta di autorizzazione al Dichiarante autorizzato per evitare lo stop importazioni.

Dal **1° gennaio 2027**, per annualità 2027, monitoraggio importazioni ed emissioni incorporate per rispettare l'obbligo di acquistare e detenere, in ogni trimestre e sul conto Cbam, certificati a copertura del 50% delle emissioni.

Da **febbraio 2027**, acquisto certificati per anno 2026. Entro **30 settembre 2027**, invio della Dichiarazione annuale e restituzione dei certificati 2026.

2

GESTORI EXTRA UE

Se vengono forniti valori reali (actual values)

Dal **gennaio 2026**, impostare il Piano di monitoraggio e la Comunicazione delle emissioni da condividere (insieme ad altra documentazione) con il Verificatore accreditato.

Da **febbraio 2026** possibilità di iscrizione al Registro Cbam.

Dal **1° settembre 2026**, conferimento incarico un Verificatore accreditato per la necessaria attività di verifica delle emissioni.

Entro il **30 settembre 2027** (termine ultimo), invio al Dichiarante autorizzato (o altri gestori nella supply chain) della Comunicazione delle emissioni, la Relazione di verifica e una loro sintesi.

3

VERIFICATORI

Se vengono forniti valori reali (actual values)

Dal **1° aprile 2026**, contatto con ente nazionale competente (Accredia) per ottenere la qualifica di «verificatore accreditato Cbam».

Entro due mesi dalla concessione dell'accreditamento, a partire dal **1° settembre 2026**, iscrizione al Registro Cbam.

Dall'ottenimento della qualifica, possibilità di concludere il contratto di ingaggio con il gestore.

Concluso il contratto:

- raccolta delle informazioni dal gestore;
- analisi strategica e di rischio;
- redazione del Piano di verifica;
- analisi di processo;
- review indipendente.

La timeline

1° gennaio 2026

Avvio del periodo definitivo

- Tutte le importazioni di beni Cbam effettuate dal 1° gennaio 2026 scontano l'applicazione del prelievo, salvo limitate deroghe (cioè importazioni di ferro, acciaio, cementi, fertilizzanti e alluminio per meno di 50 tons/anno; beni militari utilizzati da autorità o nell'ambito di accordi Nato o della Politica di sicurezza comune; merci originarie di Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera; elettricità e idrogeno originari della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio di cui sopra).
- Per importare beni Cbam, si rende necessaria l'autorizzazione "Dichiarante Cbam autorizzato" rilasciata dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase). Se l'istanza è stata presentata prima del 31 marzo 2026, è possibile importare anche in pendenza di rilascio dell'autorizzazione. Inizio del periodo di monitoraggio e verifica (per i beni importati nel 2026 si presume che l'anno di produzione sia il 2026), attività necessaria per poter ricorrere ai cosiddetti actual values.

31 marzo 2026

Termine per la presentazione dell'istanza di «Dichiarante Cbam autorizzato» in deroga

Gli importatori che hanno presentato l'istanza per l'ottenimento della qualifica di «Dichiarante Cbam autorizzato» entro il 31 marzo scorso possono importare merci Cbam anche se non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione (con utilizzo del codice Taric Y238). Gli importatori che hanno presentato istanza oltre il 31 marzo non potranno effettuare importazioni di beni Cbam se non muniti di autorizzazione, salvo deroghe applicabili.

1° aprile 2026

Richiesta di ottenimento dello status di Verificatore accreditato Cbam

Gli operatori che intendono certificare le emissioni incorporate dei beni Cbam in base

agli actual values devono presentare istanza di accreditamento ad Accredia, ente designato alla verifica, controllo e rilascio delle autorizzazioni. È possibile quindi iniziare l'iter di accreditamento.

1° settembre 2026

Possibile iscrizione al Registro Cbam per i Verificatori accreditati

I Verificatori in possesso del certificato di accreditamento emesso dall'ente nazionale preposto (Accredia) possono richiedere l'iscrizione al Registro. Ottenuta l'iscrizione potranno essere incaricati della verifica e certificazione delle emissioni incorporate (actual values) da parte degli operatori, in base alle norme e linee guida unionali che ne disciplinano l'attività.

31 dicembre 2026

Termine del primo periodo di monitoraggio e verifica

I produttori (rectius operatori ed installazioni) esteri di beni Cbam importati nella Ue nel 2026 che vogliono poter beneficiare degli actual values (più favorevoli), se hanno implementato un corretto processo di monitoraggio e verifica, possono incaricare un verificatore accreditato di certificare le emissioni. Il processo di monitoraggio deve essere volto a mappare e raccogliere i dati rilevanti per tutta l'annualità 2026.

1° gennaio 2027

Avvio Cbam nel Regno Unito

A partire dal 1° gennaio, anche il Regno Unito applicherà il Cbam per alcuni prodotti dei settori ferro, acciaio, idrogeno, cementi, fertilizzanti e alluminio. La normativa anglosassone ricalca quella unionale, con alcuni distinguo. Gli esportatori unionali dovranno quindi definire l'impatto per i prodotti oggetto di cessioni verso il Regno Unito.

Febbraio 2027

Inizio vendita dei certificati Cbam

L'assolvimento dell'onere Cbam

avviene mediante acquisto da parte del dichiarante di certificati Cbam (1 certificato = 1 ton emissioni CO₂). I certificati, emessi dalla Commissione e venduti da ciascuno Stato membro, devono essere restituiti, in misura adeguata rispetto alle emissioni incorporate dichiarate, in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

Per il 2026, la Commissione ha stabilito un prezzo trimestrale.

Dal 2027 il prezzo sarà settimanale.

Dal 2027, entro ogni trimestre il dichiarante autorizzato dovrà procedere all'acquisto e al deposito sul conto Cbam di un numero di certificati a copertura del 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate da inizio anno corrente.

30 settembre 2027

Dichiarazione annuale

Termine entro cui presentare la dichiarazione annuale riferita alle emissioni incorporate del 2026 e restituire i relativi certificati. La dichiarazione annuale dovrà essere presentata da parte del dichiarante, o dal proprio delegato, mediante il Registro Cbam. In tale sede il dichiarante dovrà definire le emissioni incorporate dei beni importati determinate con applicazione degli actual values oppure dei default values, in base alle valutazioni effettuate.

31 ottobre 2027

Termine per chiedere il riacquisto dei certificati Cbam

Entro tale data, il dichiarante autorizzato può chiedere il riacquisto dei certificati Cbam acquistati in eccesso dopo aver trasmesso la dichiarazione annuale.

1° gennaio 2028

Estensione Cbam ai prodotti downstream

Su proposta della Commissione, approvata dal Parlamento europeo, è prevista l'estensione del Cbam a oltre 400 prodotti del settore ferro, acciaio ed alluminio. Si tratta di beni (macchinari, componenti, apparecchi, componentistica, eccetera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le imprese è decisivo il dialogo con i fornitori

La check list

Per misurare i costi servono dati puntuali lungo la filiera produttiva

Dal 1° gennaio 2026 il Cbam richiede l'impostazione di un processo interno articolato, da costruire con anticipo, in modo adeguato rispetto agli impatti in termini di costo, rischi ed oneri amministrativi delle singole realtà.

L'analisi di impatto

Il primo fronte riguarda l'analisi d'impatto. Le imprese dovranno misurare il costo del Cbam dei prodotti importati, simulando gli effetti dell'applicazione dei *default values* (valori predefiniti) oppure, ove praticabile, degli *actual values* (valori reali). Il confronto tra i due scenari sarà essenziale per comprendere il costo potenziale del meccanismo. Per i *default*, l'esercizio è più facile, essendo sufficiente l'applicazione dei parametri forniti dalla Commissione (peraltro, recentemente integrati e corretti). Punto critico: la definizione dell'origine non preferenziale dei beni in base alle regole in materia stabilite dalla legislazione unionale.

Sappiamo, però, che i *default values* forniscono dati peggiorativi. Di contro, gli *actual values* richiedono un grande impegno: è infatti necessario l'impegno del gestore dell'impianto extra-Ue di produzione a impostare una corretta procedura di monitoraggio e verifica, di ingaggiare tempestivamente un verificatore accreditato ed organizzare sopral-

luogo e controlli in tempo utile per i dichiarativi del 30 settembre.

Solo dal 1° settembre è possibile conseguire la qualifica di verificatore accreditato (al 24 settembre si contava solo un verificatore iscritto) e, solo nello scorso mese di agosto, sono state rilasciate le Guidance della Commissione utili per gestori extra-Ue e verificatori. In altri termini, chi vuole ottenere la certificazione delle emissioni del 2026 in tempo utile, deve correre.

I costi da accantonare

Parallelamente, dal 1° gennaio 2026, va affrontato il tema dell'accantonamento del costo Cbam in bilancio e definire, caso per caso, se sia possibile utilizzare gli *actual values* ancora non certificati.

Le esenzioni

Un altro passaggio cruciale riguarda la soglia di esenzione di 50 tonnellate. A partire dal 31 marzo 2026, gli operatori dovranno monitorarne con continuità l'eventuale superamento, così da attivarsi immediatamente per la richiesta dello status di Dichiarante autorizzato, poiché l'autorizzazione può richiedere fino a 120 giorni.

Le scadenze del 2027

Da febbraio 2027 prenderà avvio l'acquisto dei certificati Cbam riferiti alle importazioni effettuate nel 2026. Allo stesso tempo, per l'annualità 2027 gli operatori dovranno organizzarsi per rispettare l'obbligo di acquistare e detenere, alla fine di ogni trimestre sul conto Cbam, certificati in misura almeno pari al 50% delle emissioni incorporate maturate.

Il calendario si chiude, per l'esercizio 2026, con una scadenza centrale: entro il 30 settembre 2027 dovrà essere predisposta e trasmessa la dichiarazione annuale Cbam e, contestualmente, sarà necessario restituire i certificati acquistati a copertura delle emissioni incorporate nei beni importati nel 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA